CITTÀ DI RENDE

87036 (Provincia di Cosenza)

Ordinanza n° 92 del 9 giugno 2017

IL SINDACO

VISTO l'incendio divampato nell'area circostante le vasche della ex Legnochimica, sita nel Comune di Rende;
VISTO che in data odierna si sono sviluppati fumi in esito al predetto evento e che, conseguentemente, il Comando dei Vigili Urbani ha richiesto l'intervento dell'ARPACAL per la valutazione della qualità dell'aria,al fine di tutelare la salute pubblica;
DATO ATTO che in data odierna, si è tenuta una riunione alla presenza di S.E. il Prefetto di Cosenza, del Procuratore della Repubblica di Cosenza e del Sostituto Procuratore, a cui hanno partecipato il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentanti della Protezione Civile, rappresentanti delle Forze dell'Ordine e la Dott.ssa Claudia Tuoto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
VISTI gli esiti della predetta riunione operativa ed in attesa dei risultati delle analisi che l'ARPACAL sta conducendo;
ATTESA pertanto l'urgenza e l'indifferibilità dell'adozione di un provvedimento contingibile finalizzato all'adozione di tutte le misure idonee a salvaguardare la salute pubblica in conseguenza dell'evento verificatosi;
VISTA la legge 23/12/1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale …" che assegna ai comuni le competenze in materia di igiene e sanità pubblica e di Polizia Veterinaria;
VISTO l'articolo 50 comma 5 e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

a scopo precauzionale, con decorrenza immediata, e fino a eventuale revoca o modifica del presente atto, per come concordato con la Dirigente dell'ARPACAL e nelle more di più dettagliate indicazioni che potranno pervenire da parte degli organi tecnici competenti (ARPACAL e Vigili del Fuoco) sulla base dell'esito degli accertamenti in corso, **nelle aree interessate dai fumi prodotti dall'incendio:**

- **il divieto di esposizione diretta ai fumi;**
- **il divieto di esposizione di alimenti ed indumenti ai fumi;**
- **il divieto di raccolta e consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati ed esposti ai fumi;**
- **il divieto di pascolo degli animali nelle aree esposte ai fumi;**
- **il divieto di utilizzo di foraggi e cereali per alimentazione animale provenienti dall'area interessata ed eventualmente esposti alla ricaduta da combustione.**

I prodotti ortofrutticoli derivanti dalla coltivazione nei terreni posti al di fuori della predetta area, ma in zone immediatamente prospicienti, dovranno essere sottoposti prima della consumazione ad accurato lavaggio in acqua corrente e potabile.

D I S P O N E

di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio digitale e darne notizia sul sito istituzionale del Comune di Rende;
CHE copia del presente provvedimento venga trasmessa al Servizio di Polizia Municipale, alla locale Compagnia dei Carabinieri, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Sindaco del Comune di Montalto Uffugo, al Sindaco del Comune di Castiglione Cosentino, all'ARPACAL di Cosenza, alla ASP di Cosenza, al Servizio Ambiente Comunale, a S.E. il Prefetto di Cosenza, al Procuratore della Repubblica di Cosenza.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

AVVERTE

CHE il presente provvedimento potrà essere impugnato davanti al TAR della Calabria entro 60 giorni come da termini di legge;
CHE sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza le Forze dell'Ordine, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, l'ARPACAL e la ASP.

IL SINDACO
Avv.to Marcello MANNA